



# LINEE GUIDA PER LA GESTIONE E AFFIDAMENTO DEGLI ALPEGGI

**Approvate con delibera della Giunta comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.**

**SETTORE EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, PATRIMONIO E SUAP**  
Vicolo Gleno n.2 - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS)

Servizio	Telefono	e-mail
Edilizia Privata e Urbanistica	0364/541311-312	<a href="mailto:edilizia.privata@darfoboarioterme.net">edilizia.privata@darfoboarioterme.net</a>
Patrimonio	0364/541310-350	<a href="mailto:patrimonio@darfoboarioterme.net">patrimonio@darfoboarioterme.net</a>
Commercio e SUAP	0364/541135-136	<a href="mailto:commercio@darfoboarioterme.net">commercio@darfoboarioterme.net</a>

Pag.1 di 7



## PREMESSE

Gli alpeggi di Proprietà del Comune di Darfo Boario Terme, di seguito denominata "Amministrazione", **essendo gravati da uso civico** e in attuazione agli usi e consuetudini locali, devono essere utilizzati e affidati in conformità alle norme prescritte dalle seguenti linee guida ed in ossequio alle finalità perseguite dall'Amministrazione Comunale ed in particolare alla tutela del patrimonio paesaggistico, storico culturale legato all'alpicoltura, alle produzioni casearie tradizionali, al benessere degli animali alle norme di polizia forestale, veterinaria ed alla gestione e tutela dell'ambiente.

Per l'attuazione di talune attività derivanti dall'applicazione delle presenti linee guida, l'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della collaborazione del Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica, di seguito denominato "Consorzio Forestale", previo stipula di specifiche convenzioni.

\* \* \*

## Articolo 1

1. Con il termine "Alpeggio" si intende l'unità gestionale integrata fra conduzione aziendale in fondo Valle, ed in particolare modo nel Comune di Darfo Boario Terme ed il pascolo in quota ivi compreso l'utilizzo dei fabbricati.
2. Con il termine "Malga" si intendono le varie stazioni di monticazione utilizzate durante il periodo estivo quali i fabbricati utilizzati per:
3. L'alloggio del personale, la trasformazione del latte, conservazione formaggi, ospitalità agrituristica stalle, portici, magazzini, impianti di approvvigionamento idrico ed energetico, ecc...

## Articolo 2

1. il Comune di Darfo Boario Terme è proprietario di Alpeggi per la monticazione dei capi di bestiame con annessi fabbricati, impianti per l'approvvigionamento idrico ed energetico e viabilità interna denominati Cauzzo, Perlepere, Dosso Rognone, Piazza La Nera, Stal dell'ora, Blusega, Guccione, Pratolungo;
2. i suddetti alpeggi sono affittati in tre lotti distinti individuati con le seguenti denominazioni che genereranno specifico Codice Alpeggio da parte dell'ATS:
  - **PERLEPERE** (Perlepere – Dosso Rognone – Blusega – Stal de L'ora);
  - **CAUZZO** (Cauzzo – Piazza La Nera);
  - **GUCCIONE** (Guccione – Pratolungo).
3. Il territorio, i fabbricati annessi, il carico zootecnico ottimale e la tipologia degli animali monticabili sono individuati, distinti per singolo alpeggio, nell'elaborato tecnico che si allega al presente documento.

## Articolo 3

1. Il periodo massimo di monticazione è fissato in 120 giorni e potrà iniziare con il giorno **1 giugno** e fino **al 15 ottobre** di ogni anno, mentre il periodo di monticazione minimo annuo è di **90 giorni**.



2. È concessa la facoltà di monticare gli ovi-caprini dal **1 maggio** a condizione che sia preventivamente comunicato e adempiuto agli obblighi derivanti dall'applicazione delle presenti linee guida e dagli obblighi contrattuali, tutti gli animali siano custoditi e che utilizzino i comparti di pascolo ad essi destinati così come meglio indicato nella cartografia contenuta nella scheda tecnica relativa ad ogni malga, predisposta dal competente ufficio.
3. La demonticazione degli ovi caprini potrà avvenire anche successivamente, comunque entro e non oltre il **30 novembre** di ogni anno, evidenziando che dopo la demonticazione dei bovini potranno usufruire di tutti i comparti di pascolo afferenti a tutti gli alpeggi.
4. È concesso agli Alpeggiatori accedere alle malghe prima del suddetto periodo per l'organizzazione della stagione, e comunque non prima di aver sottoscritto regolare verbale di consegna, essere in regola con le norme di Polizia Veterinaria vigente ad aver versato regolare deposito cauzionale, ed in regola con la polizza assicurativa di cui ai successivi articoli.

#### Articolo 4

1. Annualmente Il carico zootecnico complessivo non dovrà superare il limite stabilito dalle presenti linee guida, e annualmente dovrà essere garantita la monticazione di almeno l'85% del carico ottimale stabilito per ogni singolo alpeggio e per il periodo minimo stabilito.
2. Potrà essere concesso un aumento del carico ottimale previsto e fino ad un massimo del 15%.
3. Tale aumento dovrà essere preventivamente comunicato all'Amministrazione comunale con le modalità concordate nel contratto di affitto.

#### Articolo 5

1. Il canone di affitto, posto a base d'asta tenuto conto del valore dell'erabatico, viene così determinato:
  - € **25,00** per ogni U.B.A. monticata appartenente ad aziende agricole in possesso dei requisiti di cui successivo articolo 7;
  - € **50,00** per ogni U.B.A. monticata appartenente ad aziende agricole non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7.
2. Il canone di affitto posto a base di gara potrà essere aggiornato con delibera della Giunta comunale, prima dell'indizione di ogni una nuova aggiudicazione, dopo la scadenza dei contratti di affitto stipulati in seguito alla prima applicazione delle presenti linee guida.
3. Il canone di affitto annuo sarà calcolato in base alle U.B.A. totali monticate ed all'offerta proposta in sede di aggiudicazione l'alpeggio.
4. La determinazione dell'età dei capi di bestiame utile alla determinazione delle UBA sarà calcolata in base all'età posseduta dagli stessi al 30 giugno.
5. Anche nel caso che non venga annualmente garantito il carico minimo previsto l'assegnatario dell'alpeggio dovrà comunque corrispondere per intero il canone annuo corrispondente.



6. Se il carico minimo non sarà garantito per due anni di seguito l'assegnatario dell'alpeggio si vedrà rescindere il contratto di affitto senza nulla pretendere.
7. Per la determinazione del canone annuo da corrispondere al Comune, entro il **30 giugno**, l'alpeggiatore, dovrà trasmettere all'Amministrazione comunale con le modalità concordate nel contratto di affitto, copia di tutti i certificati di monticazione, e copia del registro di Alpeggio debitamente compilato.
8. Qualora durante l'esecuzione dei controlli di verifica l'applicazione delle presenti linee guida, il numero dei capi presenti in alpe non corrispondessero ai capi indicati, verranno applicate le sanzioni di cui al successivo articolo 14.
9. Il canone previsto, maggiorato dalle somme derivanti dalle sanzioni eventualmente applicate ai sensi del successivo articolo 14, dovrà essere versato entro **l'11 novembre** di ogni anno.

## Articolo 6

1. Annualmente dovranno essere redatti, a cura dell'Amministrazione anche tramite il Consorzio Forestale, e controfirmato dall'alpeggiatore, i verbali consegna e riconsegna dell'Alpeggio secondo gli schemi predisposti dal competente ufficio.
2. I verbali dovranno essere redatti entro sette giorni prima della monticazione e entro sette giorni prima della demonticazione.
3. L'Amministrazione e/o il Consorzio forestale, potrà in qualsiasi momento effettuare controlli sulla corretta conduzione dell'alpeggio in osservanza alle presenti linee guida ed agli obblighi contrattuali.

## Articolo 7

1. Le aziende agricole zootecniche del Comune di Darfo Boario Terme in possesso di almeno due dei requisiti sotto esposti potranno avere diritto in modo prioritario, nelle more e nelle modalità previste dalle presenti linee guida, all'assegnazione degli Alpeggi:
  - a) Possedere la residenza anagrafica da almeno tre anni nel Comune di Darfo Boario Terme;
  - b) Possedere sede aziendale (stalla) nel Comune di Darfo Boario Terme;
  - c) Coltivare almeno 2 ettari di superficie foraggiera nel Comune di Darfo Boario Terme;

## Articolo 8

1. Nell'assegnazione degli Alpeggi è data priorità alle aziende di cui all'articolo 7 che, in particolare modo, devono garantire per tutto il periodo di monticazione e per l'intera durata del contratto d'affitto, la presenza in alpeggio del titolare del contratto di affitto ovvero di un suo familiare, coadiuvante, dipendente o azienda agricola conferente il bestiame; il ricorso a personale esterno potrà essere concesso solo se occorrente e non in alternativa.



2. Nel caso in cui un aspirante Alpeggiatore non possa garantire la copertura del carico ottimale previsto per ogni singolo alpeggio, potrà proporsi in associazione con altri allevatori con i medesimi requisiti di cui all'articolo 7 che dovranno sottostare alle presenti linee guida ed accettare quanto qui previsto. I sottoscrittori l'associazione hanno l'obbligo di monticare il proprio bestiame.
3. L'assegnazione degli alpeggi a realtà associative fra allevatori conferenti il bestiame, composte da almeno tre aziende agricole con i requisiti di cui all'articolo 7, sarà prioritaria rispetto alle proposte formulate da aziende agricole singole o da associazioni con meno di tre aziende.  
Tale impegno associativo è vincolante per l'intera durata del contratto di affitto pena la revoca del contratto stesso.
4. La stipula del contratto di affitto, in ogni caso avverrà con l'azienda con maggiore numero di U.B.A. salvo diversi accordi fra il gruppo di allevatori da individuarsi in sede di gara.
5. La ripartizione degli alpeggi, fra i gruppi, dovrà restare immutata per tutta la durata del contratto, salvo cause di forza maggiore, che dovrà essere comunque comunicata dall'Amministrazione, che potrà valutarne l'accettazione, pena la revoca del contratto in essere.
6. Tutto il bestiame monticato dovrà essere custodito ed i registri di monticazione regolarmente compilati e conservati per tutta la durata dell'affittanza in alpeggio e messi a disposizione per tutte le verifiche rese necessarie.
7. È fatto d'obbligo dell'alpeggiatore segnalare tempestivamente alla Amministrazione, tramite il Consorzio forestale, ed alle autorità competenti la presenza in alpeggio di bestiame non regolarmente iscritto ai registri di alpeggio, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.16.

## Articolo 9

1. Gli assegnatari di Alpeggio potranno monticare animali provenienti da aziende agricole non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 solo dopo aver soddisfatto le richieste che perverranno da parte delle aziende agricole zootecniche che posseggono tali requisiti.
2. Il costo della custodia dei capi di bestiame espressi in UBA, proveniente da aziende di cui all'articolo 7 non potrà essere superiore ad **€ 120,00 annuo**, importo che potrà essere aggiornato dall'Amministrazione alla scadenza dei contratti di affitto e prima dell'indizione di una nuova aggiudicazione.

## Articolo 10

1. L'assegnazione degli alpeggi avverrà previa selezione ad evidenza pubblica tramite lettera di invito a partecipare al bando di assegnazione, da riservarsi in prima istanza alle aziende agricole zootecniche del Comune di Darfo Boario Terme in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 ed in ottemperanza alle citate premesse.
2. Qualora degli alpeggi non vengano assegnati l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di indire bando pubblico.



## Articolo 11

1. Gli assegnatari di Alpeggio dovranno versare entro 15 giorni dalla stipula del contratto di affitto e comunque prima della monticazione, una somma quale deposito cauzionale pari all'85% del canone posto a base d'asta, che dovrà essere immediatamente integrato se utilizzato.
2. È data facoltà, in alternativa, presentare polizza fideiussoria di pari importo.
3. All'atto della sottoscrizione del contratto di affitto l'azienda assegnataria l'alpeggio dovrà presentare regolare polizza assicurativa che copra il rischio locativo e danni da responsabilità civile.
4. All'Amministrazione compete la stipula di polizza assicurativa a copertura dei danni agli immobili e per danni da responsabilità civile.
5. In caso di mancata monticazione dell'Alpeggio il Comune tratterrà quale risarcimento, oltre al canone annuo previsto il deposito cauzionale versato, che dovrà essere regolarmente reintegrato entro l'anno successivo.

## Articolo 12

1. Ad ogni affittuario è consentito l'approvvigionamento di legna da ardere strettamente necessaria per la trasformazione del latte, e per il riscaldamento durante il periodo di monticazione, vengono pertanto assegnati senza nulla pretendere circa 100 quintali di legna all'anno previo richiesta al Comune, e successiva contrassegnazione da parte del Consorzio forestale
2. I tagli di legname per opere di recupero e miglioramento dei pascoli dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune e contrassegnati dagli organi preposti previo versamento di una quota pari a € 1,50 al quintale.
3. È fatto divieto vendere la legna assegnata per tali scopi, e restano esclusi dall'affittanza e quindi esclusiva proprietà del Comune le piante di alto fusto in bosco.

## Articolo 13

1. Dopo la demonticazione annuale dell'alpeggiatore è facoltà dell'Amministrazione e solo ad essa, assegnare, ad uso diverso dall'attività agricola, porzioni di immobile senza che questo dia diritto a risarcimenti o rimborsi al monticatore.
2. I canoni d'affitto, penali, sanzioni, ecc.... afferenti gli alpeggi, introitati dall'Amministrazione comunale saranno reinvestiti dalla stessa in interventi di miglioramento e adeguamento dell'alpeggio nel suo complesso.
3. È altresì facoltà dell'Amministrazione comunale e/o del Consorzio forestale eseguire opere di adeguamento e migliorie all'alpeggio senza che l'affittuario possa opporsi o richiedere compensi o deduzioni dal canone di affitto pattuito.



## Articolo 14

1. Compete all'affittuario l'esecuzione di tutte le opere di ordinaria manutenzione degli immobili, del pascolo della viabilità interna, dell'approvvigionamento idrico ed energetico nonché l'adeguamento derivante dall'applicazione delle norme di polizia sanitaria e veterinaria all'utilizzo dei locali per la trasformazione del latte conservazione dei formaggi e vendita, e del benessere degli animali.
2. Tali opere saranno definite e quantificate annualmente durante l'esecuzione della verifica ispettiva pre-demonticazione e dovranno essere effettuate prima della monticazione dell'anno successivo.
3. In caso i lavori non vengano effettuati tali opere verranno eseguite da personale individuato dall'Amministrazione e/o dal Consorzio forestale, e le spese decurtate dal deposito cauzionale.
4. È demandato all'Amministrazione, anche tramite il Consorzio forestale, contestare il mancato rispetto delle presenti linee guida, cui conseguirà l'applicazione di una sanzione fissata in **€.50,00 (Cinquanta Euro)** per:
  - ogni singolo capo monticato non segnalato all'Amministrazione, senza marca auricolare, non adeguatamente registrato nell'apposito registro alpeggio;
  - ogni singolo capo non monticato al di sotto della soglia minima prevista, dell'85% del carico ottimale;
  - ogni singolo capo ovi-caprino presente in alpeggio prima del 1 maggio o dopo il 30 novembre;
  - ogni singolo capo bovino o equino presente in alpeggio prima del 1 giugno e dopo il 15 ottobre;
5. L'importo della sanzione di cui al comma precedente, o le tipologie di infrazioni elencate, potranno essere aggiornati alla scadenza dei contratti di affitto e prima dell'indizione di una nuova aggiudicazione.
6. Per quanto non specificatamente previsto dal presente atto, il concessionario è tenuto ad osservare tutte le norme e regolamenti di polizia forestale, polizia veterinaria, sicurezza alimentare e di tutela del patrimonio agro-silvo pastorale e di tutte le norme del diritto vigenti.